

Antiriciclaggio morbido

Con l'oblazione si potranno sanare anche le violazioni più gravi sull'uso del denaro contante versando anche meno di 3 mila euro

Sui trasferimenti in contanti in unica soluzione pari o superiori a euro 5 mila, nonché su assegni ultrasoglia privi di clausola di intrasferibilità, resta applicabile l'istituto oblatorio con possibilità quindi, per chi regolarizzerà la propria posizione entro 60 giorni dalla contestazione, di pagare sanzioni inferiori ed

euro 3 mila. Tale possibilità appare particolarmente premiante nelle irregolarità su transazioni e assegni superiori a 50 mila euro.

E quanto si desume dai chiarimenti ufficiali del Ministero dell'economia sulla Finanziaria d'estate.

I chiarimenti del ministero dell'economia sulle limitazioni all'uso del contante e degli assegni

L'oblazione sterilizza le sanzioni

Violazioni antiriciclaggio sanabili con meno di 3 mila €

DI LUCIANO DE ANGELIS
E CHRISTINA FERIOZZI

Sui trasferimenti in contanti in unica soluzione pari o superiori a euro 5 mila, nonché su assegni ultrasoglia privi di clausola di intrasferibilità resta applicabile l'istituto oblatorio con possibilità quindi, per chi regolarizzerà la propria posizione entro 60 giorni dalla contestazione, di pagare sanzioni inferiori ed euro 3 mila. Tale possibilità appare particolarmente premiante nelle irregolarità su transazioni ed assegni superiori a 50 mila euro.

E quanto si desume dai chiarimenti ufficiali del Mef nella «Circolare interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore» (nota prot. n. 281178, dell'agosto 2010).

Sanzioni minime

In merito alle nuove sanzioni minime, nella circolare si chiarisce che nel caso di infrazioni concernenti importi superiori a 50 mila euro, si applica una sanzione compresa tra il 5% (cioè 5 volte il minimo percentuale e non quello fisso di 3 mila euro) ed il 40% dell'importo trasferito. Ciò, fermo restando i tremila euro quale minimo comminabile. Ciò significa, ad esempio, che per un assegno bancario di 55 mila euro privo della clausola

di intrasferibilità, la sanzione minima sarà pari a 3 mila euro e non a 2.750.

Oblazione sempre conveniente

Per le violazioni in merito ai trasferimenti di contanti ultrasoglia, libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore, nonché per l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi di clausola di intrasferibilità è ammissibile per il reo avvalersi dell'oblazione, prevista dal comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81. Ai sensi della stessa, ricordiamo: «... è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per

la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione».

Secondo la circolare in com-

mento: «Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'art. 49, per transazioni di importo non superiore a 250 mila euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2% dell'importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell'art. 60 dello stesso decreto. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione, definisce e

chiude il procedimento sanzionatorio».

Due gli aspetti di interesse del chiarimento:

- non appare dubbio che, utilizzando l'istituto in commento, il reo possa regolarizzare l'illecito pagando molto meno del nuovo minimo di 3 mila euro. In pratica risultano ancora applicabili, attraverso l'oblazione le vecchie regole in base alle quali un assegno

di 20 mila euro privo di clausola di intrasferibilità potrebbe essere sanato, attraverso oblazione con 400 euro;

- l'istituto sembrerebbe consentire (anche se sul punto la circolare non è chiarissima) di versare il doppio di un minimo edittale pari all'1% (quindi il 2%) anche per trasferimenti superiori a 50 mila euro. Quindi: nel trasferimento di un assegno bancario di 100 mila euro, mentre si prevede in via ordinaria una sanzione minima di 5 mila euro (cinque volte l'1%), se ci si avvarrà dell'oblazione, la sanzione potrebbe rimanere pari a soli 2 mila euro (ossia il doppio dell'1%).

In altri termini, dalla lettura della circolare sembrerebbe di potersi ritenere che le nuove rilevanti sanzioni minime valgano, solo per quei soggetti che non intendano avvalersi dell'istituto oblatorio.

Nessuna oblazione per gli assegni m.m.

Nel caso di emissione di assegni intestati al traente, come noto, agli stessi è inibita la circolazione.

La circolare sul tema ricorda:

1) che tale limitazione riguarda tutti gli assegni e quindi anche quelli emessi per importi inferiori a 5 mila euro;

2) che per tali violazione non è ammessa l'oblazione e quindi la sanzione minima applicabile sarà pari a 3 mila euro.

Cumulabili più assegni liberi

Un ulteriore chiarimento viene fornito in merito alla cumulabilità di assegni privi di clausola di trasferibilità, utilizzati per far fronte ad unica transazione (es. pagamento di autovettura). Coerentemente con quanto da tempo affermato dalla Direzione generale del Tesoro (servizio anticiclaggio, parere n. 62 dell'11 novembre 1997) viene ribadita la

liceità delle operazioni di emissione di più assegni contemporaneamente, ciascuno di importo inferiore a 5 mila euro, anche se riferiti alla medesima operazione che sia complessivamente superiore a 5 mila euro. In pratica, il limite resta riferito a ciascun singolo assegno.

—© Riproduzione riservata—

I PRINCIPALI CHIARIMENTI DEL MEF

PAGAMENTI IN CONTANTI: SOGLIA DEI 5.000 EURO



**ASSEGNI BANCARI:
LA SOGLIA VALE SOLO
PER I SINGOLI ASSEGNI**


La soglia dei 5.000 euro costituisce un illecito anche quando viene eguagliata o superata con diverse rate artificialmente frazionate allo scopo di eludere la legge.

Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per singolo assegno.

NUOVO MINIMO SANZIONATORIO

Il nuovo minimo di 3.000 euro delle sanzioni si applica a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti, a mezzo assegni o titoli al portatore allo scopo di scoraggiare tutti gli strumenti di pagamento anonimi.

ASSEGNI M.M.



Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente non possono circolare.

Le violazioni sono sottoposte a sanzioni dall'1 al 40% dell'importo con un minimo di 3.000 euro anche se emessi per importi inferiori a 5.000.

Non è ammissibile l'oblazione.

SANZIONE MINIMA DAL 5 AL 40% PER IMPORTI CHE ECCEDONO I 50.000 EURO

Per i trasferimenti (in contanti ed attraverso assegni) superiori a 50.000 la sanzione sarà compresa fra il 5 (cinque volte l'1%) ed il 40% per cento dell'importo trasferito.

L'OBLAZIONE RESTA APPLICABILE PER IMPORTI INFERIORI A 250.000 EURO



LIBRETTI AL PORTATORE

L'oblazione resta applicabile sui trasferimenti in contanti e di titoli al portatore nonché sugli assegni bancari e circolari privi di clausola di intrasferibilità effettuati per importi oltre soglia.

Per i libretti al portatore con saldo pari o inferiore a 50.000 euro la sanzione va dal 20 al 40%; per importi superiori dal 30 al 60%.

MONEY TRANSFER

L'aumento delle sanzioni del 50% riguarda anche i trasferimenti attraverso money-transfer.